

(N. 815-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 6 giugno 1951

Riordinamento del casellario giudiziale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame mira ad eliminare la constatata e lamentata congestione degli uffici del casellario giudiziale che è causa di gravi inconvenienti, d'inevitabili errori nella collocazione e nella ricerca delle schede, di intralci e ritardi nella loro compilazione.

La necessità di una riforma era già stata sentita anche nel passato tanto che fu emanato il regio decreto 9 ottobre 1922 per la semplificazione dei servizi di cancelleria con il quale si escludeva l'annotazione nelle schede del casellario delle sentenze e dei decreti relativi a contravvenzioni previste dai regolamenti municipali e delle sentenze di assoluzione per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto.

Col Codice di procedura del 1930, nell'intento di fornire con le schede del casellario giudiziale una completa biografia dell'individuo dal punto di vista penale, non solo si ampliò la sfera delle iscrizioni e si abrogarono le disposizioni previste dall'accennato regio decreto 9 ottobre 1922, ma si abbandonò anche il sistema seguito dal Codice di procedura penale del 1913 circa una graduale eliminazione di talune iscrizioni che serviva a neutralizzare l'immissione di nuove schede e ad evitare l'eccessivo accumularsi di materiale: così, mentre per il Codice di procedura penale del 1913 era stato stabilito il limite di 80 anni per la conservazione delle schede del casellario, col Codice di procedura penale del 1913 tale limite è stato elevato a 90 anni.

Da ciò l'inevitabile ingombro di schede negli uffici dei casellari giudiziari che chiaro si manifesta se si riflette che, mentre prima della entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1930 il numero delle schede si aggirava intorno ai 14 milioni, oggi supera i 33 milioni, con tutti gli inconvenienti che l'inevitabile congestione importa, aggravati dalla insufficienza dei locali e dalla necessità di adibire personale avventizio non sempre idoneo allo espletamento di un così delicato servizio.

Da ciò l'impellente necessità di rendere più agevole e spedito il funzionamento del casellario giudiziale. I provvedimenti all'uopo predisposti col disegno di legge in esame sono in gran parte quelli stessi che si leggono nel testo del progetto di riforma del Codice di procedura penale (articoli 620, 621, 622): ma per la promulgazione e l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale occorre del tempo mentre urge la necessità di ovviare subito ai lamentati inconvenienti che giornalmente si vanno aggravando.

* * *

Per conseguire l'auspicata e inderogabile semplificazione dei servizi del casellario giudiziale, il disegno di legge in esame stabilisce l'annotazione soltanto di quei provvedimenti che hanno una effettiva importanza ai fini di una esatta valutazione della personalità del giudicabile, eliminando quelli di minima importanza e che hanno un dubbio o irrilevante valore sintomatico.

Così *in materia penale* con l'articolo 1 si esclude l'iscrizione nelle schede del casellario giudiziale delle condanne concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa.

Si era proposto di escludere dalla iscrizione nel casellario giudiziale tutti i decreti di condanna, sia per eliminare le non indifferenti difficoltà di ricercare per la compilazione del cartellino di volta in volta quale fra le numerose contravvenzioni previste anche da leggi speciali consentano e quali no la conciliazione amministrativa, sia perchè i decreti di condanna non hanno alcuna importanza sintomatica nella ricostruzione della personalità del giudicabile, non potendo nemmeno essere valutati ai fini della dichiarazione di

abitudine e di professionalità ai sensi degli articoli 104 e 105 Codice penale, che richiedono condanne alla pena dell'arresto. La Commissione però ha ritenuto che si debba mantenere il testo primitivo del disegno di legge non solo perchè alcune contravvenzioni, anche se punite con la sola ammenda o con la sola multa, meritano di essere valutate nel campo amministrativo (rilascio o rinnovo di patenti, licenze ecc.), ma anche e soprattutto per evitare l'incongruenza che si verificherebbe escludendo per la stessa specie di contravvenzione l'iscrizione della condanna se emanata con decreto, e disponendone invece l'iscrizione se pronunciata con sentenza nei casi non infrequenti di concessione (es. contravvenzione alla legge sulla circolazione stradale o per la prevenzione degli infortuni e delitto colposo).

* * *

Fra le sentenze di assoluzione l'articolo 1, lettera b), in conformità dell'articolo 620 del progetto di legge per la riforma del Codice di procedura penale, esclude dall'iscrizione nel casellario giudiziale le sentenze concernenti contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda. Trattasi infatti di contravvenzioni di così limitata entità da non meritare alcun rilievo per la ricostruzione della personalità dell'imputato, specialmente nei casi di assoluzione.

Si esclude altresì l'iscrizione delle sentenze di assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso. La riconosciuta completa innocenza dell'imputato, infatti, non può valere nemmeno agli effetti di cui all'articolo 133 capov., n. 1 e 2, del Codice penale ed esula quindi qualsiasi motivo per l'annotazione di simili sentenze nel casellario giudiziale. Sono escluse per la stessa ragione le annotazioni delle sentenze di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, mantenendosi solo l'iscrizione di quelle che importano applicazione di misure di sicurezza, trattandosi in tali casi di persone riconosciute socialmente pericolose e avendo la sentenza indubbio valore sintomatico nella ricostruzione della personalità del giudicabile.

Nel disegno di legge si parla genericamente di sentenze irrevocabili di proscioglimento. Ma, discutendosi in dottrina se le sentenze

istruttorie di proscioglimento diventino irrevocabili, ad evitare dubbi, anche se infondati, è preferibile adottare una diversa dizione, distinguendosi le sentenze di non doversi procedere che chiudono l'istruttoria, e che non sono definitive, dalle sentenze di proscioglimento a seguito di giudizio che diventano irrevocabili col passaggio in giudicato.

Con le proposte esclusioni di tali inutili iscrizioni si vengono ad eliminare circa sette milioni di schede del casellario giudiziale, con innegabile e opportuno snellimento di un così delicato servizio oggi troppo congestionato.

* * *

Per quanto fra i reati punibili a querela di parte ve ne siano alcuni che rivestono una certa gravità e abbiano indubbiamente valore sintomatico nello studio della personalità del giudicabile, si è, tuttavia, ritenuto dalla Commissione che debbano essere escluse le iscrizioni che si riferiscono a reati estinti per intervenuta remissione. Si è, però rilevato che, accogliendo tale proposta, opportuno si rivela di escludere anche le iscrizioni relative a reati estinti per amnistia, ad evitare che alla volontà del privato, che si manifesta con la remissione della querela, siano dati effetti giuridici di maggior rilievo di quelli che derivano dalla volontà dello Stato, quando, per voto e delega del Parlamento, con provvedimento di carattere generale e non per particolari considerazioni di carattere privato, si promulga un'amnistia che estingue, come la remissione, alcuni reati, e ciò tanto più se si considera che a norma dell'articolo 592 Codice procedura penale l'applicazione dell'amnistia è pregiudiziale a qualsiasi altra decisione sull'esercizio dell'azione penale. Per altro, accogliendosi tale proposta è opportuno estendere l'esclusione dell'iscrizione anche ai casi d'improcedibilità per mancanza di querela ad evitare l'evidente incongruenza di disporre l'iscrizione nel casellario quando non si può procedere per mancanza di querela — da molti considerata condizione di punibilità e non soltanto di procedibilità — e di escluderla quando sia intervenuta la remissione di una querela già presentata.

La non iscrizione nel casellario perciò è stata estesa a tutti i casi d'improcedibilità per man-

canza di querela o per estinzione del reato per remissione o per amnistia intervenuta prima che il giudice abbia potuto portare il suo esame in merito all'imputazione, perchè in tali casi l'annotazione non ha un valore sintomatico con carattere di univocità e di certezza. Tale valore sintomatico è invece innegabile quando il giudice abbia esaminato in merito il fatto contestato pronunciando sentenza di condanna o di proscioglimento per insufficienza di prove anche se non irrevocabili: in tali casi la successiva sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, per remissione o per amnistia intervenuta dopo l'esame di merito, dovrà, pertanto, essere iscritta nel casellario giudiziale, avendo un'evidente rilevanza nella ricostruzione della personalità del giudicabile.

Alla stregua di tale principio dovrà anche risolversi la questione prospettata dalla Commissione per la riforma del Codice di procedura penale, se cioè debba procedersi all'iscrizione quando l'imputato abbia chiesto a norma dell'articolo 152, capoverso, Codice procedura penale il giudizio sul merito nonostante l'intervenuta amnistia e il giudice abbia ritenuto di non poterlo assolvere « per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato o per insistenza del fatto ». In tal caso, invero, essendo intervenuto un accertamento sul merito vengono a mancare le ragioni che consigliano di non annotare le sentenze di non doversi procedere per estinzione del reato senza alcun esame di merito.

Per una migliore chiarezza e in conformità all'analogia disposizione del progetto di riforma del Codice di procedura penale (articolo 620), si ritiene, per altro, opportuno dare una diversa formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge, indicando nelle lettere a) b) c) le sentenze penali che si debbono iscrivere nel casellario giudiziale e in un successivo capoverso quelle alla cui iscrizione non si deve procedere.

* * *

Per le iscrizioni in *materia civile* il n. 2 dell'articolo 1 del disegno di legge riproduce il n. 3 dell'articolo 604 con maggiore proprietà di linguaggio usando la denominazione di

« Casa di rieducazione per minorenni » invece di quella di « riformatorio per corrigendi » per evitare confusioni col riformatorio giudiziario previsto dal Codice penale e considerato come misura di sicurezza (articoli 223 e 224 Codice penale). La Commissione, però, ha ritenuto di proporre l'esclusione dell'iscrizione del ricovero di una casa di rieducazione per minorenni in omaggio all'indirizzo moderno ispirato dal proposito di conseguire la riabilitazione dei minorenni e di non fare pesare sulla loro vita e sul loro avvenire le conseguenze di colpe e di errori commessi nel turbinoso periodo della formazione della loro personalità.

Per una migliore precisione di linguaggio tecnico-giuridico, nel n. 3 dell'articolo 1 relativo alle iscrizioni in materia commerciale opportunamente al termine commerciante si sostituisce quello di « imprenditore » e si sopprimono le parole « o considerato fallito » che si riferivano al piccolo commerciante oggi non più soggetto alle disposizioni sul fallimento (articolo 1, regio decreto 1° marzo 1942, n. 267).

* * *

Per quanto si riferisce alle iscrizioni relative alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere l'articolo 1 del disegno di legge riproduce la disposizione dell'articolo 604 del Codice di procedura penale.

È opportuno però limitare l'iscrizione a quelle sentenze, che, se pronunciate in Italia, sarebbero suscettibili di iscrizione ai sensi delle lettere a) e b) n. 1 del disegno di legge. E poichè ai sensi dell'articolo 12, comma 1°, Codice penale il riconoscimento delle sentenze penali straniere è limitato ai delitti e non è ammesso il riconoscimento delle sentenze per contravvenzioni, è bene dare una diversa formulazione alla disposizione in esame che si uniformi a quella dell'indicato articolo 12 Codice penale. Si propone pertanto la seguente formulazione da sostituire a quella dell'articolo 1, penultimo comma, del disegno di legge: « Quando ne è data comunicazione ufficiale sono pure iscritte, nei casi previsti nelle lettere a) e b) del numero 1, le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che

hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'Autorità giudiziaria italiana ».

* * *

Per snellire il lavoro degli uffici del casellario eliminando l'affastellamento di schede tanto più deprecabile in tempi come questi nei quali si ha carenza di locali, opportunamente il disegno di legge ripristina un sistema di graduali eliminazioni per decorso di tempo in conformità delle decisioni della Commissione per la riforma del Codice di procedura penale (articolo 621).

Il Codice di procedura penale del 1930 soppresse tutte le cause di graduale eliminazione stabilite dall'articolo 620 del precedente Codice di procedura penale e portò da 80 a 90 anni l'età limite per l'eliminazione delle schede del casellario.

Il disegno di legge in esame riporta alla età di 80 anni il limite per eliminazione delle schede e ripristina un sistema di graduali eliminazioni per decorso di tempo, stabilendo che le iscrizioni nel casellario relative a sentenze di proscioglimento non debbono essere — con poca utilità e con grave danno per l'ingombro che ne deriva — conservate per tutta la vita della persona alla quale si riferivano; ma debbono essere eliminate dopo 10 anni dal passaggio in giudicato delle sentenze di proscioglimento se relative a delitto e dopo 5 anni se relative a contravvenzione.

Nel n. 1 dell'articolo 2 si stabilisce una eccezione per il caso in cui il reato non sia estinto per prescrizione. La prescrizione del reato non può verificarsi quando sia intervenuta una sentenza a chiusura del dibattimento. L'ipotesi quindi può riferirsi solo alle sentenze di proscioglimento in sede istruttoria.

Sarà quindi bene, per l'esattezza giuridica, modificare il testo dell'articolo nel seguente senso: salvo che, nel caso di sentenza di proscioglimento in istruttoria, il reato non sia ancora estinto per prescrizione. Per la minima entità del resto si dispone altresì l'eliminazione delle sentenze di condanna per contravvenzione dopo trascorsi dieci anni dalla esecuzione o dall'estinzione della pena. Tali eli-

minazioni sono opportunamente subordinate alla condizione che nei confronti della medesima persona non sussistano altre iscrizioni in materia penale, potendo in tali casi essere opportuna la indicazione di tutti i precedenti penali per la ricostruzione della personalità del giudicabile.

Nel penultimo comma dell'articolo 2 si stabilisce la decorrenza dei termini per le decisioni che dispongono anche l'applicazione di misure di sicurezza.

Si osserva che mentre il termine « decisioni » non è consueto nella legge processuale che usa invece il termine « provvedimento », per altro la formulazione nel disegno di legge può dar luogo a dubbi perchè il provvedimento che applica la misura di sicurezza può anche essere successivo alla sentenza. Si propone quindi di sostituire la seguente formulazione: « Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini suindicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza, e se questa è stata applicata o sostituita con decreto ai sensi dell'articolo precedente n. 1 anche i relativi provvedimenti sono eliminati ». Con tali proposte di eliminazione si avrebbe una riduzione di 12 milioni di schede che oggi ingombrano inutilmente gli insufficienti locali dei casellari giudiziari.

* * *

È stato proposto di non procedere all'iscrizione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 1008 (*Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 1926, n. 281), ravvisandosi un'incongruenza nel considerare come precedenti penali, che possono avere gravi effetti giuridici — come la dichiarazione di recidiva ai sensi dell'articolo 99 Codice penale, l'esclusione delle amnistie ai sensi dell'articolo 151 u. p. Codice penale, la facoltà di emettere mandato di cattura ai sensi dell'articolo 254, n. 2, Codice procedura penale — fatti, che, durante il regime fascista furono incriminati per odio o persecuzione politica e che ora sono considerati come penalmente irrilevanti o addirittura costituiscono titolo di merito, anche per precise disposizioni di legge (V. III disposizione transitoria della Costituzione e articolo 1 decreto legi-

slativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, che annulla le sentenze pronunziate in base a disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni degli organi politici fascisti).

La proposta merita una particolare considerazione.

Si osserva, intanto, che impropriamente si parla di non iscrizione nel casellario, riferendosi questa a sentenza da emanare ed essendo state invece già compilate le schede del casellario giudiziale per le condanne già pronunziate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato; è più proprio quindi, nel caso in specie, parlare di *eliminazione* di iscrizioni già avvenute. La disposizione che si propone deve, pertanto, costituire un emendamento aggiuntivo non dell'articolo 1, che detta le disposizioni sulle iscrizioni da eseguire, ma dell'articolo 2 che concerne l'eliminazione delle iscrizioni già avvenute. È, per altro, da osservare che la competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato fu estesa con la legge 4 giugno 1931, n. 674 (articolo 3), alla cognizione di tutti i reati contro la personalità dello Stato ~~preveduti~~ nel libro II, titolo I del Codice penale, il quale comprende reati gravissimi come lo spionaggio o determinati da fini di lucro come la frode in forniture e che, durante la guerra, con la legge 19 giugno 1940, n. 582 (*Gazzetta Ufficiale* 18 giugno n. 142), fu attribuita al Tribunale speciale per la difesa dello Stato la cognizione dei più gravi reati comuni, come la violenza carnale, l'omicidio, la rapina, l'estorsione, il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione concorrendo l'aggravante dell'articolo 61, n. 5, Codice penale in dipendenza dello stato di guerra, nonchè di tutti i delitti punibili con la pena dell'ergastolo.

L'eliminazione delle iscrizioni delle condanne pronunziate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato anche per tali forme di rilevante criminalità comune apparirebbe del tutto ingiustificata. Si propone, pertanto, di escludere dalla proposta eliminazione le iscrizioni di condanne pronunziate dal Tribunale speciale per i reati comuni.

Tale formulazione, però incontrerebbe gravi difficoltà nella pratica attuazione, mentre non sembra opportuno affidare ad un cancelliere o ad un aiutante di cancelleria la distinzione fra reati politici e reati comuni, attraverso la

interpretazione delle laconiche sentenze emanate da organi giurisdizionali.

Ad evitare tali difficoltà sembra più opportuno disporre l'eliminazione delle sentenze di condanna o di proscioglimento emanate dal Tribunale speciale per i reati che per la loro natura politica furono demandati alla sua competenza dalla legge che l'istituì e dalla legge 4 giugno 1931, n. 674, eccettuando quelle sentenze che si riferiscono ai reati di spionaggio o ad altri reati nei quali esula ogni movente politico e chiaro apparisce invece uno scopo di speculazione, come la frode in forniture. S'intendono così esclusi dall'eliminazione le sentenze per i gravi delitti comuni la cui cognizione fu demandata al predetto Tribunale speciale durante la guerra con la legge 19 giugno 1940, n. 582.

Si propone, quindi, d'inserire nell'articolo 2 del disegno di legge un emendamento aggiuntivo che disponga l'eliminazione delle iscrizioni relative a sentenze pronunziate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato concernenti quei reati che per il momento particolare in cui furono consumati e per il movente che li determinò hanno indubbiamente carattere politico, salvo sempre rimanendo per tutte le sentenze di condanna pronunziate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato

il diritto di chiederne la revisione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316.

* * *

L'abolizione dell'iscrizione nel casellario delle sentenze di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso importa l'eliminazione dell'iscrizione prevista dall'articolo 606 per tali sentenze. A ciò provvede l'articolo 3 del disegno di legge, mentre con l'articolo 4 si detta una norma di diritto transitorio diretta ad eliminare le iscrizioni attualmente esistenti nel casellario relative a provvedimenti per i quali, a norma dell'articolo 1, l'iscrizione è esclusa.

Con le disposizioni del disegno di legge i casellari giudiziari si alleggeriranno immediatamente di un complesso di 18.830.000 schede, e si potrà conseguire quello snellimento che renderà più sollecito, più preciso e più utile tale delicato servizio.

Si propone quindi l'approvazione del disegno di legge in esame con i necessari emendamenti che sono stati sopra indicati.

ITALIA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Art. 1.

L'articolo 604 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:

1° nella materia penale, regolata dal Codice penale o da leggi speciali:

a) le sentenze di condanna, appena sono divenute irrevocabili, e i decreti di condanna, appena sono divenuti esecutivi, ad eccezione delle sentenze e dei decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna;

b) le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione, appena sono divenute irrevocabili, eccettuate. le sentenze concernenti contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, quelle per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o, quando non importano applicazione di misure di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato;

c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale; i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza;

DISEGNO DI LEGGE
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

1° Nella materia penale, regolata dal Codice penale o da leggi speciali:

a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili; decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal Giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna;

b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;

c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.

Non sono iscritte nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena della ammenda; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato

2° nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio o in un riformatorio e la revoca di tali provvedimenti;

3° nella materia commerciale: le sentenze e i provvedimenti con i quali l'imprenditore è dichiarato fallito, quelli di omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;

4° i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.

I provvedimenti menzionati nei numeri 1°, 2° e 3° sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi. Quando ne è data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte le sentenze pronunciate da Autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come reati anche dalla legge italiana contro i cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato, ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'Autorità giudiziaria italiana.

Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per un'altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione ».

non lo ha commesso o, quando non importano applicazione di misure di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza o per remissione di querela o per amnistia tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove o che il giudice su istanza dell'imputato, a norma dell'articolo 152 capoverso Codice procedura penale, pronunciando nel merito non abbia ritenuto di assolvere perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso o perchè non costituisce reato.

2° Nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; il provvedimento con il quale il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento.

Identico.

Identico.

I provvedimenti menzionati nei numeri 1, 2, e 3 sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li emessi.

Quando ne è data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte, nei casi previsti nelle lettere a) e b) del n. 1, le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'Autorità giudiziaria italiana.

Identico.

Art. 2.

L'articolo 605 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi 80 anni dalla nascita della persona medesima.

Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative a:

1° sentenze di proscioglimento da delitto, trascorsi dieci anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili, salvo che il reato non sia ancora estinto per prescrizione, nel qual caso l'eliminazione si effettua al compimento del termine per la prescrizione;

2° sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;

3° sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili.

Per le decisioni che dispongono anche l'applicazione di misure di sicurezza i termini su indicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza.

Le disposizioni di cui ai numeri 1°, 2° e 3° non si applicano, se nei confronti della medesima persona sussistono altre iscrizioni in materia penale ».

Art. 2.

Identico.

Identico.

Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative a:

1° sentenze di proscioglimento da delitto trascorsi dieci anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili; nel caso di sentenze di proscioglimento in istruttoria, se il reato non sia ancora estinto per prescrizione, l'eliminazione si effettua al compimento del termine per la prescrizione;

Identico.

3° sentenze pronunciate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti dagli articoli 1, 3, 4, 5 della legge 25 febbraio 1926, n. 2008, in relazione agli articoli 120 e 252 Codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II del Codice penale, eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso 2°, 262, capoverso 2°, Codice penale;

4° sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili.

Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini su indicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e se questa è stata applicata o sostituita con decreto ai sensi dell'articolo precedente n. 1, lettera c) anche i relativi provvedimenti sono eliminati.

Le disposizioni di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° non si applicano, se nei confronti della medesima persona sussistono altre iscrizioni in materia penale ».

Art. 3.

L'articolo 606 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Ogni Autorità avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.

Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblici servizi, quando il certificato penale è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce ».

Art. 4.

Sono eliminate le iscrizioni esistenti nel casellario nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge e relative a provvedimenti per i quali, secondo le norme dell'articolo 1, è esclusa la iscrizione.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.